

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ord. 08.04.2015, n. 7053

Il motivo appare, nella sua prima parte, manifestamente fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale ha totalmente ommesso di considerare che il (OMISSIS) corrisponde un assegno per il mantenimento dei due figli; il giudice, inoltre, dopo aver dato atto che il ricorrente si è interamente accollato la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento che possiede in comproprietà con la moglie, non ha tenuto conto neppure di tale onere, affermando contraddittoriamente che sul ricorrente non gravano spese abitative. Risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell'incidenza di tali esborsi – certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito dal (OMISSIS) – sulla complessiva situazione economica del ricorrente da porre a raffronto con quella della (OMISSIS), solo all'esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest'ultima abbia diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. 03.04.2015, n. 6855

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. 11.08.2011, n. 17195

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase della convivenza matrimoniale, e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità a carico dell'altro coniuge di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l'attualità per l'ipotesi di rottura della convivenza tra familiari di fatto.